

ALLEGATO "A"

STATUTO

"MUMONDAIGAKU

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021, è costituita con sede a Castiglione dei Pepoli (BO) Via Castagneti n.15, l'Associazione denominata "MUMONDAIGAKU Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "MUMONDAIGAKU A.S.D." (d'ora in poi "Associazione").

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, punti operativi altrove, ove esercitare l'attività.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.

112/2017.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive del Karate, del Kendo, del Wushu Kung Fu tradizionale e della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness.

Nel perseguitamento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì,

svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva;
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi;
- concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno ecc.)
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui al-

l'art. 9 del D.Lgs. 36/2021. L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguitamento dei suoi scopi.

Art. 3. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dal presente statuto.

Art. 4. SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano dotate di una irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprerensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

tive.

Art. 5. AMMISSIONE DEI SOCI

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di socio si acquisisce contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno, fermo restando il diritto di recesso, solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. QUOTA D'ISCRIZIONE

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza il 31/12 di ogni anno. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione

fissate per le singole attività alle quali chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono da considerarsi corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate e a sostegno delle sue iniziative. La quota sociale e le quote di iscrizione alle singole attività sono stabilite, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato. Le quote o i contributi associativi non potranno mai essere restituite, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

.La qualifica di socio da diritto:

- il diritto a partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di

tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercitante la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a concorrere alle spese generali dell'Associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative;
- al pagamento della quota associativa.

Art. 8. RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:

- i. in caso di dimissioni;
- ii. per causa di morte;
- iii. per esclusione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare all'associato.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci:

- a) che non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b) che si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali;
- c) che arrechino in qualunque modo danni materiali o morali all'Associazione ed alla sua credibilità;
- d) che svolgono o tentano di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione saranno prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi Membri e dovranno essere comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed eventualmente potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima Assemblea ordinaria.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- 2) dai contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;

- 4) da tutto quanto altro, anche di natura commerciale, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 10. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11. ORGANI

Sono organi della Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di controllo (qualora eletto).

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.

Art. 12. ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso nell'ambito della stessa Assemblea.

Per le persone giuridiche prende parte all'Assemblea il Legale Rappresentante ovvero persona da lui designata facente parte del Consiglio Direttivo dell'ente rappresentato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza

dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 giorni prima dell'adunanza contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data e orario della seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Art. 13. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 14. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 15. DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione qua-

lunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci maggiorenni. I componenti del Consiglio che rimangono in carica per 4 anni e sono rileggibili.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, Il Vice-Presidente, il Segretario con funzioni di tesoriere e fino a 4 consiglieri.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione ricoprire cariche sociali in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e deve, a titolo esemplificativo:

- curare il conseguimento dei fini statutari;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare sulla non accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei

regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;

- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde con-

sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 17. SOSTITUZIONE

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione dell'Associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per l' elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo il Presidente convocherà l'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni per sostituzione dei consiglieri mancanti.

Art. 18. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice - Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente o in caso di assenza o impedimento dello stesso spettano al Segretario.

Art. 19. IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impegni temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Art. 20. IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni amministrative, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, è responsabile della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice-Presidente.

Art. 21. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti (anche non Soci) eletti dall' Assemblea dei Soci. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno; vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

Art. 22. SCIOLGIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci. Esaurita la procedura, il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Art. 23. LIBRI SOCIALI E PUBBLICITA'

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Art. 21. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI e

degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione
vorrà affiliarsi.

Esente da bollo in modo assoluto art. 24 - bis Allegato B d.p.r. 642/72

Castiglione dei Pepoli, 13/06/2024

Il Presidente

COLLINA CLAUDIO


Il Segretario

MILO GIOVANELLI


AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Bol. 1/1955 originale del bollo
Registrato al N. 1/1955 serie 3



25/06/2024